

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1970

**che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli**

(70/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 <sup>(1)</sup>,

considerando che, con la decisione del 3 aprile 1968 <sup>(2)</sup>, completata da ultimo con la decisione del 17 settembre 1969 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare tale sistema sono validi anche per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 <sup>(5)</sup>;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 68, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1395/69 <sup>(7)</sup>, lo zucchero in possesso degli orga-

nismi d'intervento può essere venduto mediante aggiudicazione; che qualora lo zucchero sia destinato all'esportazione o all'alimentazione del bestiame, deve essere oggetto dell'aggiudicazione l'importo della restituzione all'esportazione o del premio di denaturazione; che a tale scopo il regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento <sup>(8)</sup>, prevede, all'articolo 7, la fissazione di un importo massimo o la decisione di non procedere all'aggiudicazione;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(9)</sup>, gli organismi di intervento rimettono sul mercato, mediante gara, i cereali in loro possesso; che, in caso di gara per l'esportazione, il prezzo minimo di vendita deve essere fissato in base alle offerte, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento; che si può decidere di non procedere all'aggiudicazione;

considerando che l'importo massimo per la restituzione all'esportazione o il premio di denaturazione dello zucchero di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 ed il prezzo minimo di vendita dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 376/70 debbono essere

<sup>(1)</sup> GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 236 del 19. 9. 1969, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

fissati, date le esigenze del commercio, entro un termine molto breve successivo allo spirare del termine di presentazione delle offerte; che è opportuno pertanto utilizzare per tale fissazione la procedura di autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno completare la decisione del 3 aprile 1968 di cui sopra,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

1. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è completato con il seguente comma:

« il prezzo minimo di vendita o la decisione di non procedere all'aggiudicazione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento. »

2. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della suddetta decisione viene aggiunto il seguente comma:

« gli importi massimi del premio di denaturazione e della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudi-

cazione da parte degli organismi d'intervento, o la decisione di non procedere all'aggiudicazione. »

3. L'articolo 1, paragrafo 1, della suddetta decisione è completato mediante il seguente comma:

« g) nel settore delle uova:

— la lista dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione nonché l'importo di tale restituzione, previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 437/70<sup>(2)</sup>. »

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 1970.

Essa verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 2.